

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 2010, n. 17/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 952 del 3 novembre 2010

*emana*

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).”.

Art. 1.

*(Modifica all’articolo 4 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”), è abrogata.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Allo scopo di attestare l’effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

- a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario o del conduttore;
- b) dati catastali e superficie dell’area interessata dall’impianto;
- c) elenco delle specie e relativo numero di piante utilizzate.”.

Art. 2.

*(Modifica dell’articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 67 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo richiedente, può essere eseguito in assenza di comunicazione semplice.

1 ter. In assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all’articolo 34 del regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singolo richiedente e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.

1 quater. Fino all’individuazione cartografica su base catastale dei boschi con funzioni di protezione diretta di cui all’articolo 40, dei boschi in stazioni vulnerabili di cui all’articolo 41 e dei boschi da seme di cui all’articolo 42 del regolamento forestale, gli interventi selvicolturali eseguiti in tali ambiti sono sottoposti alle ordinarie procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento forestale.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 novembre 2010.

p. Roberto Cota  
Il Vice Presidente  
Ugo Cavallera